

concessione di un'indennità finanziaria agli agenti a contratto discriminati per un importo pari alla differenza tra l'importo della retribuzione che l'agente a contratto interessato avrebbe dovuto percepire se non fosse stato trattato in modo discriminatorio e l'importo della retribuzione effettivamente percepita.

- 3) L'articolo 45 TFUE e l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale, nel determinare l'anzianità retributiva di un agente a contratto, sono presi integralmente in considerazione i pregressi periodi di servizio compiuti nell'ambito di un rapporto di lavoro con un ente locale o un comune di uno Stato membro dello Spazio economico europeo, della Repubblica di Turchia o della Confederazione svizzera, con un organismo dell'Unione europea o, inoltre, con un'organizzazione intergovernativa cui la Repubblica d'Austria appartiene o con altri organismi analoghi, mentre qualsiasi altro pregresso periodo di servizio è preso in considerazione solo fino ad un massimo di dieci anni e nei limiti in cui sia pertinente.

---

(<sup>1</sup>) GU C 112 del 10.4.2017.

---

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Austria) — Martin Leitner/Landespolizeidirektion Tirol**

(Causa C-396/17) (<sup>1</sup>)

*(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull'età — Direttiva 2000/78/CE — Esclusione dell'esperienza professionale acquisita prima del compimento del diciottesimo anno di età — Nuovo regime retributivo e di avanzamento di carriera — Mantenimento della disparità di trattamento — Diritto a un ricorso effettivo — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Giustificazioni)*

(2019/C 230/03)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Bundesverwaltungsgericht

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Martin Leitner

Resistente: Landespolizeidirektion Tirol

**Dispositivo**

- 1) Gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti in combinato disposto con l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, entrante in vigore in maniera retroattiva, la quale, al fine di porre termine ad una discriminazione fondata sull'età, preveda un trasferimento dei funzionari in servizio verso un nuovo regime retributivo e di avanzamento di carriera nell'ambito del quale il primo inquadramento di tali funzionari viene determinato in base all'ultima retribuzione da essi percepita a titolo del regime precedente.
- 2) L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 9 della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, la quale, in una situazione come quella in discussione nel procedimento principale, riduca la portata del controllo che i giudici nazionali sono in grado di esercitare, escludendo le questioni correlate al fondamento dell'«importo di riferimento per il reinquadramento» calcolato secondo le regole del vecchio regime retributivo e di avanzamento.

- 3) Nell'ipotesi in cui delle disposizioni nazionali non possano essere interpretate in una maniera conforme alla direttiva 2000/78, il giudice nazionale è tenuto ad assicurare, nel quadro delle sue competenze, la tutela giuridica scaturente per i singoli da tale direttiva e a garantire la piena efficacia di quest'ultima, disapplicando, ove occorra, qualsiasi contraria disposizione nazionale. Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che, qualora sia stata constatata una discriminazione, contraria al diritto dell'Unione, e fintanto che non siano state adottate delle misure idonee a ristabilire la parità di trattamento, il ripristino di tale parità di trattamento, in un caso quale quello in discussione nel procedimento principale, implica la concessione ai funzionari penalizzati dal vecchio regime retributivo e di avanzamento degli stessi vantaggi di cui hanno potuto beneficiare i funzionari favoriti da tale regime, per quanto riguarda sia la presa in considerazione di periodi di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età, sia l'avanzamento nella scala delle retribuzioni, e comporta, di conseguenza, la concessione di una compensazione finanziaria ai funzionari discriminati in misura pari alla differenza tra l'importo della retribuzione che il funzionario interessato avrebbe dovuto percepire se non fosse stato trattato in maniera discriminatoria e l'importo della retribuzione che egli ha effettivamente percepito.

---

(<sup>1</sup>) GU C 347 del 16.10.2017.

---

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Monachos Eirinaios, kata kosmon Antonios Giakoumakis tou Emmanouil/Dikigorikos Syllogos Athinon**

(Causa C-431/17) (<sup>1</sup>)

*(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 98/5/CE — Accesso alla professione di avvocato — Monaco che ha acquisito la qualifica professionale di avvocato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante — Articolo 3, paragrafo 2 — Condizione per l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante — Certificato di iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro di origine — Diniego di iscrizione — Norme professionali e deontologiche — Incompatibilità dello status di monaco con l'esercizio della professione di avvocato)*

(2019/C 230/04)

Lingua processuale: il greco

**Giudice del rinvio**

Symvoulio tis Epikrateias

**Parti**

*Ricorrente:* Monachos Eirinaios, kata kosmon Antonios Giakoumakis tou Emmanouil

*Convenuto:* Dikigorikos Syllogos Athinon

**Dispositivo**

L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, la quale vieta a un avvocato avente lo status di monaco, iscritto come avvocato presso l'autorità competente dello Stato membro di origine, di iscriversi presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante al fine di esercitare ivi la sua professione utilizzando il suo titolo professionale di origine, a causa dell'incompatibilità tra lo status di monaco e l'esercizio della professione forense, che detta normativa prevede.

---

(<sup>1</sup>) GU C 309 del 18.9.2017.